


VERBALI DEL REVISORE UNICO

Al

- Sig. Sindaco
- Sig. Segretario Generale del Comune
- Responsabile del Settore Economico – Finanziario - Personale

VERBALE n. 10/2019

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018 – Individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

Il sottoscritto Dott. Emanuele Cristiano, Revisore Unico nominato con delibera consiliare n. 16 del 04/06/2019

Premesso

1. Che la sua nomina ha decorrenza dal 04/06/2019 con l'avvenuto completamento della formalità di accettazione dell'incarico ricevuto;
2. Che in data 14/05/2019 il precedente Organo di Revisione ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2018;
3. Che il rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2018 è stato approvato con delibera consiliare n. 16 del 04/06/2019;
4. Che il DUP è stato approvato con delibera consiliare n. 8 del 10/04/2019;
5. Che il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021 è stato approvato con delibera consiliare n. 9 del 10/04/2019;

Visto

- Il quadro normativo di riferimento in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche di cui al Testo Unico delle Società Partecipate Pubbliche (T.U.S.P.P.), varato con D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, e successivamente modificato con il D.lgs n. 100/2017 che ha previsto una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche con riferimento alle partecipazioni dagli stessi possedute;
- L'art. 20, comma 1 del TUSP, che prevede di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Preso atto

- Che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016;
 - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecento mila di euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31.12.2019;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs. 175/2016.
- Che tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla suddetta Struttura;

Visto

- L'esito della ricognizione così come risultante dalle schede di dettaglio allegate alla proposta di delibera consiliare, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte del dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti;

Verificato

- Che sussistono le motivazioni per provvedere in merito alle partecipazioni possedute dall'Ente così come indicato nelle sopra citate schede;
- Che il contenuto delle suddette schede riporta correttamente sia tutti i valori di bilancio di esercizio per l'anno 2018 delle società partecipate, che il rispetto dei parametri fissati dal TUSP per il loro mantenimento;

Per quanto sopra argomentato e viste le modalità con cui si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dall'Ente al 31/12/2018, questo Organo di Revisione

Esprime

Parere favorevole sulla correttezza delle procedure espletate per la verifica periodica ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.175 del 19/08/2016.

Agerola 19/12/2019

Il Revisore Unico

Dot. Emanuele Cristiano

